*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei*

*resta ad aspettarti.  (Cesare Pavese)*

**Oggetto: AUDIZIONE ANPCI IN COMMISSIONE V BILANCIO CAMERA DEI DEPUTATI 1 giugno 2021 su DDL AC 3132 Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto Sostegni – bis)**

**PREMESSA**

Il DL 25 maggio 2021, n 73, riprende le voci già riconosciute nel 2020 come ristori specifici di entrata e di spesa ai comuni.

Vorremmo sottolineare come l’emergenza sanitaria abbia posto in evidenza l’importanza dei piccoli comuni e dei territori rispetto ai modelli di vita, di lavoro e di sviluppo che favoriscono da sempre le città e i grandi agglomerati urbani.

Nei piccoli comuni si vive meglio, si previene meglio il disagio sociale e umano, si presta maggiore attenzione ai veri bisogni delle comunità: non si parla di numeri, ma di persone.

E’ tempo di riequilibrare il rapporto tra piccolo comune e grande città.

Quando si parla di sostegni per la ripartenza, non si devono perdere di vista gli obiettivi di medio e lungo periodo.

La nostra società ripartirà se sapremo dare la giusta importanza ai temi della qualità della vita e della sostenibilità ambientale e sociale, non sempre e solo alle questioni economiche e di redditività.

Nello specifico riportiamo le nostre valutazioni sugli articoli oggetto di interesse per i comuni di piccole dimensioni.

**Articolo 6 *(*Agevolazioni Tari*)***

Si rileva che la tabella allegata al D.M. 59033/2021 prevede una perdita di gettito stimata in 1.020 milioni di euro a valere sul 2020, mentre l’art. 6 in oggetto prevede un finanziamento di 500 milioni sul 2021. Certamente il periodo di chiusura delle attività del 2021 risulterà inferiore al 2020, ma le attività non domestiche avranno comunque bisogno di ulteriori sostegni per riprendere l’attività. Chiediamo di poter verificare lo stanziamento per riconoscere eventualmente ulteriori riduzioni della TARI alle utenze non domestiche a valere sul 2021.

Ci permettiamo di chiedere che questo argomento possa essere ripreso alla luce anche delle richieste di esclusione dal servizio pubblico di alcune utenze non domestiche ai sensi del d.lgs. 116/2020, che si ripercuoterà, inevitabilmente, in un aumento significativo dell’imposta a carico delle famiglie intestatarie di utenze domestiche e delle utenze non domestiche senza attività di produzione.

**Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)**

Misura utile e necessaria nel caso di anticipazione da parte degli enti di pagamenti finanziati da livelli superiori della pubblica amministrazione: Stato, UE, Regioni e province. Per i piccoli comuni ricevere i contributi a fondo perduto dopo la quietanza del pagamento delle opere rappresenta spesso una difficoltà.

Tuttavia, prevedere con questa norma il finanziamento dei debiti fuori bilancio, la carenza di liquidità corrente, la copertura dei disavanzi di amministrazione di cui anche al successivo art. 52, evidenzia come lo Stato continui a premiare comportamenti scorretti di enti che sovrastimano le entrate o autorizzano lavori senza le necessarie coperture finanziarie. Crediamo che nello sforzo collettivo di risanamento della pubblica amministrazione, questi comportamenti siano da disincentivare.

**Articolo 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)**

Il tema del trasporto pubblico tra i piccoli comuni e centri scolastici e di lavoro merita un approfondimento specifico. In questa fase emergenziale concordiamo con l’indirizzo della norma.

**Articolo 52, commi 1, 2 e 4 (Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali)**

Consideriamo utile la norma in questa fase emergenziale. Richiamiamo quanto espresso in merito al precedente art. 21.

**Articolo 52, commi 3 e 4 (Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusione di comuni)**

Riteniamo che questa norma non abbia nessuna pertinenza con il provvedimento in oggetto.

Le fusioni si sono rivelate un fallimento da tutti i punti di vista. Senza entrare nel merito basti valutare il numero delle fusioni che si sono attuate in questi oltre 10 anni di esperienza.

**Non è servito a nulla incentivare economicamente un provvedimento senza logica e senza prospettiva. Chiediamo che venga abrogato il comma 3 dell’art. 52.**

I comuni che intendono fondersi o procedere all’incorporazione liberi di farlo, ma senza incentivi economici da parte dello Stato sottraendoli ai piccoli comuni che gestiscono la cosa pubblica rispondendo all’obiettivo di efficacia, efficienza ed economicità. Questi fondi possono essere meglio utilizzati per ristorare proprio i piccoli comuni d’Italia che, a causa degli eccessivi tagli subiti negli anni ai trasferimenti erariali, faticano a garantire i servizi essenziali alla persona, nonché a manutenere il territorio. Un territorio a forte rischio idrogeologico che necessita di cura costante e che solo il presidio piccolo comune può garantire.

**Articolo 53 (Misure urgenti di solidarietà̀ alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)**

Concordiamo pienamente con l’estensione dell’utilizzo dei fondi dell’art. 53 al sostegno degli affitti e del pagamento delle utenze.

Ci permettiamo di evidenziare che a fronte di una corretta politica di sostegno da parte del legislatore non corrisponde una uguale sensibilità da parte degli organi di controllo.

In particolare la Corte dei Conti sta richiedendo sul 2020 ai piccoli comuni adempimenti burocratici per la nomina di agenti contabili e di rendicontazioni specifiche che risultano spesso più onerose dei contributi stessi erogati.

Pur riconoscendo la fondamentale necessità del controllo non possono essere imposti adempimenti ai comuni che superano nei costi i ristori previsti, vanificandone gli obiettivi.

**Articolo 55 (Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)**

Concordiamo con la norma prevista che incrementa il fondo.

**Articolo 56, comma 1 (Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per finalità̀ connesse all'emergenza epidemiologica)**

Corretta la possibilità di utilizzare i fondi non utilizzati nel 2020 sul bilancio 2021.

La certificazione del necessario vincolo di destinazione dei fondi attributi per l’emergenza Covid-19 non può però essere motivo di sanzioni sproporzionate nel caso di non rispetto dei termini per l’inoltro. Nei piccoli comuni mancano segretari, ragionieri, geometri, vigili e operai. Restituire l’80% dei fondi trasferiti perché manca il personale che possa predisporre le certificazioni è una dimostrazione dell’arroganza dello Stato nei confronti delle amministrazioni con cui dovrebbe stabilire rapporti di collaborazione, non di sudditanza.

**Articolo 63 (Misure per favorire le opportunità̀ e per il contrasto alla povertà̀ educativa)**

Il tema dei centri estivi e dei servizi socio-educativi è fondamentale per il piccoli comuni.

Un approfondimento di questo tema meriterebbe tutta l’attenzione del legislatore per riattivare i servizi nel piccoli comuni, in modo che i giovani possano continuare a vivere e possano tornare a vivere nei territori in cui sono nati e sono vissuti i genitori.

In relazione anche al successivo art. 64, si deve aprire una seria valutazione su come riutilizzare abitazioni e spazi comuni (ex scuole e immobili pubblici non più utilizzati) per favorire lo smart-working e nuovi spazi di co-working, per consentire ai giovani di avere nuove opportunità e servizi anche nei piccoli comuni.

**Articolo 64 (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione)**

Il tema della casa e della proprietà immobiliare è fondamentale per la ripresa economica e sociale del paese. Attualmente oltre il 70% del patrimonio immobiliare è nella disponibilità di persone con oltre 65 anni. La difficoltà di accesso al credito, unita alla precarietà del lavoro dei giovani, impedisce il rinnovamento delle abitazioni e l’investimento sul patrimonio immobiliare.

Ottima la disposizione del art. 64.

Sarebbe opportuno lasciare maggior libertà fiscale ai piccoli comuni per favorire il recupero demografico, finalizzato ad una rivitalizzazione reale e duratura della residenza, non della speculazione e dell’elusione fiscale.

**Articolo 77, comma 4 (Incremento risorse del Fondo unico per l’edilizia scolastica)**

Il tema dell’edilizia scolastica, riferita alla possibilità di offrire ai giovani servizi anche nei piccoli comuni, meriterebbe maggiori risorse.

L’art. 77, comma 4, va comunque nella giusta direzione.

Roma 30 maggio 2021

La Presidente Il Consulente

Franca Biglio Roberto Gregori